

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
III<sup>a</sup> SEZIONE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 049/CFA**  
**(2017/2018)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 ottobre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD REGGIO UNITED AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. CAMELLINI FRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO AL PUNTO 2 COM. UFF. N. 1 DEL 01.07.2015 SGS;**

- **AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE - NOTA N. 13450/588 PFI 16-17 MB/GB DEL 5.06.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 06.09.2017)**

La C.F.A., dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;**

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER I CALCIATORI SEPE CRESCENZO E VARCHETTA ARMANDO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1, 3 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;**

- **AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE - NOTA N. 524/990 PF 16-17 CS/MB/ACR DEL 17.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 23 del 21.9.2017)**

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CIVITELLA PRO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. PAPALINETTI ENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;**
- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. BERARDI VALENTINO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 413/1011 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 13.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Civitella PRO di Civitella Casanova (PE), riduce la sanzione dell'inibizione a giorni 40 per i sigg.ri:

- Papalinetti Enzo;
- Berardi Valentino;

e riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica per la società ASD Civitella PRO. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DEL SIG. IANNASCOLI DANILO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Iannascoli Danilo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DEL SIG. IANNASCOLI MATTEO (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Iannascoli Matteo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD PESCARA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)**

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Pescara C5 di Pescara (PE). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL SIG. COLINI FULVIO (ALL'EPOCA DEI FATTI TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA E TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)**

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Colini Fulvio, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DELLA SOCIETA' US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11 NOIF E ALL'ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;**  
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**  
**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 369/1064 PF 16-17 GP/AA/MG DELL'11.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017)**

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società US Palmese 1912 ASD di Palmi (RC). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **IV COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti;  
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**9. RICORSO DELLA SOCIETA' USD GIOVI AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA ALLA SIG.RA AVOSSA SABATINA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**  
- **INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. AVOSSA GIOVANNI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF;**

- **SQUALIFICA PER GIORNATE 5 AL CALCIATORE CASTALDI GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT. 39, 43 NOIF;**
  - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 400,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**
- SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE –**  
**NOTA N. 328/902 PF 16-17 MB/CS/ACR DELL'11.7.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 21 del 14.09.2017)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società USD Giovi di Salerno (SA) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Pubblicato in Roma il 18 ottobre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio